

FISCO: ALLEVATORI COSPA, IMPOSSIBILE ROTTAMARE CARTELLE PER CHI NON AVEVA GIÀ ADERITO

16 Novembre 2017



OFENA – Le novità normative in materia fiscale, sebbene vengano annunciate come una sorta di “rottamazione bis”, in realtà non consentono a coloro che avevano deciso di non utilizzare la norma agevolativa della vecchia edizione, pur rispettando le rate, di usufruire di questa nuova rottamazione, a differenza di quanti invece, pur non avendo rispettato le vecchie rateazioni, in realtà hanno la possibilità di essere riammessi.

Lo denuncia il Comitato spontaneo degli allevatori Cospa Abruzzo, guidato da **Dino Rossi**.

“La rottamazione delle cartelle con la nuova finanziaria, non è altro che un’altra presa per i fondelli per i contribuenti”, dice in una nota, “si è cercato di fare una sintesi di come funziona la nuova finanziaria per le persone che non ha potuto pagare la rottamazione precedente, che è servita solo per validare il debito per le cartelle ormai prescritte, quindi nulla a favore

dei contribuenti”.

“Tanto è vero – continua Rossi – che molte attività e persone singole sono comunque attanagliate dalla morsa di Equitalia, adesso Agenzia della riscossione”.

“Per fruire della rottamazione, che comporta lo stralcio delle intere sanzioni amministrative e degli interessi di mora, sarebbe stato necessario presentare domanda entro il 21 aprile 2017 – spiega il rappresentante del Cospa – Le rate, che Agenzia delle entrate-Riscossione (l'ex Equitalia) ha liquidato e comunicato ai debitori, possono al massimo essere cinque, e le prime due avevano come scadenza il 31.7.2017 e il 30.9.2017”.

“Sulla base dell'art. 1 del DL 148/2017 (in corso di conversione), si prevede che le rate in scadenza il 31.7.2017 e il 30.9.2017 sono postergate al 30 novembre 2017. Tale novità è particolarmente importante, posto che il tardivo, insufficiente o mancato pagamento anche di una sola della rate impedisce l'accesso alla definizione, quindi, in assenza della proroga, avrebbe comportato il mancato stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, e l'impossibilità di dilazionare ulteriormente il debito”.

“Rimangono invariate le altre scadenze, quindi il 30 novembre 2017 per la terza rata, il 30 aprile 2018 per la quarta rata e il 30 settembre 2018 per la quinta rata”.

“La proroga al 30 novembre 2017 vale anche per i debitori che, nell'originaria domanda di rottamazione, non hanno optato per il versamento rateale, e che, di conseguenza, entro il 31 luglio 2017 avrebbero dovuto pagare l'intero carico”.

“Detti soggetti, se non hanno effettuato il versamento, oppure lo hanno eseguito tardivamente o in maniera insufficiente, fruiscono della proroga al 30 novembre 2017. Di conseguenza”, spiega il Cospa, “se nulla è stato pagato, il versamento può essere eseguito senza problemi e senza notificare Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 novembre 2017; se il versamento è stato effettuato ma tardivamente, il debitore, per effetto della proroga, risulta in automatico adempiente; se il versamento è stato eseguito ma in misura insufficiente, è possibile integrare i versamenti entro il 30 novembre 2017”.

“Grazie alle novità introdotte dall'art. 1 del DL 148/2017, i debitori che non hanno pagato le prime due rate (scadenti il 31 luglio e il 30 settembre 2017), possono versarle, senza oneri aggiuntivi e senza la necessità di comunicare alcunché ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30 novembre 2017. Per i versamenti, in linea generale, è necessario utilizzare i

bollettini che erano stati allegati alla comunicazione di liquidazione degli importi ad opera di Agenzia delle Entrate-Riscossione”.

“Bisogna prestare attenzione al fatto che il 30 novembre 2017 scade anche il termine per pagare la terza rata, quindi per fruire della rottamazione occorre versare tre rate”.

“I debitori che hanno pagato tardivamente le prime due rate (fermo restando il rispetto del termine del 30 novembre) fruiscono dei benefici della rottamazione. Non occorre notiziare di ciò Agenzia delle Entrate-Riscossione”, spiega il Cospa.

“Anche coloro i quali hanno pagato in misura insufficiente la prima rata, la seconda oppure entrambe le rate possono mantenere i benefici della rottamazione se, entro il 30 novembre, vengono integrati i versamenti. Per l’integrazione, occorre utilizzare sempre i bollettini di pagamento, versando l’importo mancante”.

“Ove sorgessero difficoltà, di qualsiasi natura, nell’integrazione dei versamenti, è necessario recarsi presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione”.

“La legge non prende in considerazione l’ipotesi in cui, entro il 30 novembre 2017, non venga pagato nessun importo, quindi dovrebbero rimanere validi i chiarimenti che erano stati diramati dall’ex Equitalia in relazione a coloro che, entro il 31 luglio (termine originario per il pagamento della prima rata) non avessero versato nulla”.

“Dunque”, conclude Dino Rossi, “se il debitore aveva già ottenuto un piano di dilazione dei ruoli ex 19 del DPR 602/73, egli può chiedere la riattivazione della dilazione in un numero di rate pari al piano originario, oppure (ma il punto potrebbe non essere pacifico) in un nuovo numero con un massimo di 72 rate; se il debitore aveva già ottenuto una dilazione ma era decaduto, è possibile essere riammessi pagando, in unica soluzione, tutte le rate scadute; se il debitore non aveva proprio chiesto la dilazione, non sembra più possibile domandarla”.